



COMUNE DI NOVARA

Prot. n. 6132
RI 04/443
Fascicolo 00/01.12.10/17
Fascicolo 04/03.21.1/G23794

Novara, li 27 GENNAIO 2012

ORDINANZA N. 33

Oggetto: Disciplina dell'apertura di attività di articoli di sexy shop anche mediante distributori automatici.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28.10.2010 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private nell'ambito del territorio comunale, ai sensi degli artt. 6 e 8 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii., dell'art. 4 della l.r. 12.11.1998, n. 28 e ss.mm. e ii. e dei disposti di cui alla d.C.r. n. 563-13414 del 29.10.1999 come da ultimo modificata con d.C.r. n. 59-10831 del 24.03.2006;
- ai sensi dell'art. 29, comma 3, della citata deliberazione di Consiglio regionale il Comune, una volta conclusa la procedura di approvazione dei richiamati criteri, procede all'adeguamento del regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 114/98, integrato dei contenuti necessari all'applicazione della vigente normativa in materia commerciale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata deliberazione di Consiglio regionale i regolamenti di polizia locale stabiliscono, tra l'altro, norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità di beni culturali e ambientali, e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore della zona considerata;

Rilevato che è stata recentemente sollevata da una parte della cittadinanza la questione concernente l'apertura di esercizi di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop" in prossimità di luoghi sensibili (quali chiese, conventi, luoghi di culto, ospedali e case di cura, scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi), manifestando forti preoccupazioni in ordine all'eventualità che le indicate tipologie di attività possano concretizzare elementi di rischio per l'incolumità psico-fisica dei minori, bambini ed adolescenti, che abitualmente frequentano tali luoghi sensibili, anche non necessariamente accompagnati da soggetti adulti;

Ritenuto di condividere le preoccupazioni rappresentate e ravvisato pertanto opportuno, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione dei necessari aggiornamenti del regolamento di polizia urbana ed annonaria – sicuramente strumento deputato a disciplinare la relativa materia - definire comunque alcune modalità per l'esercizio nell'ambito del territorio comunale delle attività di vendita in parola, anche per mezzo di distributori automatici; ciò considerato che, in effetti, per loro caratteristiche intrinseche ovvero per la tipologia delle merci trattate, tali attività potrebbero porsi in contrasto con l'esigenza di salvaguardare le zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, ovvero turbare il senso del pudore comunemente percepito dai cittadini con particolare riguardo all'esigenza di evitare, nell'ambito del territorio comunale, situazioni che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare gli art. 7bis e 54;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni su indicate e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. E' fatto divieto di aperture di esercizi di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop":
 - a. nell'ambito del centro storico cittadino così come definito dal vigente piano regolatore ed individuato quale Addensamento Storico Rilevante A1 nei vigenti criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private adottati ai sensi dei disposti di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e della d.C.r. n. 563-13414 del 29.10.1999 e ss.mm. e ii.;
 - b. nell'ambito dell'Addensamento Storico Secondario A2 individuato nei citati criteri comunali di cui al precedente punto a.;
 - c. nelle aree poste ad una distanza inferiore a mt 300 da luoghi sensibili (chiese, conventi, luoghi di culto, ospedali e case di cura, scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi). La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shop e gli altri esercizi che vendono articoli pornografici e/o erotici sono tenuti a non esporre detti articoli in luogo pubblico o in vetrine visibili da luogo pubblico.
3. E' fatto divieto ai rivenditori autorizzati di esporre al pubblico o visibile dall'esterno riviste e videocassette pornografiche. All'interno del negozio queste devono essere posizionate in modo non facilmente visibile e consultabile da parte dei minori.
4. La vendita di articoli di "sexy shop" tramite distributori automatici deve avvenire mediante l'adozione di sistemi di identificazione dell'età del consumatore. Qualora sia

effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita e l'accesso ai locali deve essere consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l'adozione di idonee misure da parte del titolare.

5. Il titolare dell'attività è in ogni caso tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e ritenuti opportuni, in relazione alle singole situazioni concrete, al fine di evitare ostentazione di immagini, materiale ed articoli erotici e/o pornografici a danno di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto, assicurando la necessaria riservatezza ed impedendo l'offesa al pudore di soggetti non consenzienti o che tale consenso non possono validamente manifestare.

L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

In caso di violazione della disposizione di cui al precedente punto 1 è disposta la chiusura immediata dell'esercizio

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia.

La presente ordinanza ha carattere temporaneo comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data della sua adozione ed è adottata nelle more della conclusione del procedimento di approvazione dei necessari aggiornamenti del regolamento di polizia urbana ed annonaria, come in premessa meglio specificata.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e:

- sarà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
- sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla osservare.

Il Comando Polizia Municipale di Novara e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- ◆ entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ◆ entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco

f.to in originale (dott. Andrea BALLARE')